



CENTRO ALTI STUDI DIFESA
SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA A ORDINAMENTO SPECIALE
PROMOSSA DAL MINISTERO DELLA DIFESA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

**AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE N.
240/2010, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO
14 DELLA LEGGE N. 79/2022 (C.D. RICERCATORI
IN TENURE TRACK - RTT)**

INDICE

Art. 1	– Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 2	– Tipologia contrattuale	pag. 3
Art. 3	– Altre fonti di finanziamento	pag. 3
Art. 4	– Attività	pag. 4
Art. 5	– Attivazione della procedura	pag. 4
Art. 6	– Bando	pag. 5
Art. 7	– Requisiti per la partecipazione e l'esclusione	pag. 5
Art. 8	– Domanda di partecipazione	pag. 6
Art. 9	– Composizione della commissione di selezione	pag. 6
Art. 10	– Norme generali per il funzionamento delle commissioni	pag. 7
Art. 11	– Criteri di valutazione	pag. 7
Art. 12	– Iter di valutazione	pag. 8
Art. 13	– Chiamata	pag. 9
Art. 14	– Offerta	pag. 9
Art. 15	– Chiamata Diretta – art. 1, comma 9, Legge 230/2005 e s.m.i.	pag. 9
Art. 16	– Contratto	pag. 10
Art. 17	– Norme Transitorie	pag. 10
Art. 18	– Norme Finali	pag. 11

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, disciplina le procedure di reclutamento di ricercatrici e ricercatori a tempo determinato del Centro Alti Studi per la Difesa – Scuola Superiore Universitaria ad Ordinamento Speciale (CASD/SSUOS), d’ora in avanti indicata come Scuola, in attuazione dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in conformità ai principi sanciti dalla Carta Europea delle ricercatrici e dei ricercatori, dal Codice di condotta per l’assunzione delle ricercatrici e dei ricercatori adottati dalla Commissione Europea con Raccomandazione del 11 marzo 2005 (2005/251/CE), di quanto previsto dal D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa aggiornato alla luce del D.P.R. 13.06.2023 n° 81 (“Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»”), approvato dal Sig. Ministro con Decreto datato 10.07.2024.

Art. 2

Tipologia contrattuale

1. I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti con contratti per la posizione di ricercatore di cui al comma 3 dell’articolo 24 della legge n.240/2020 come modificato nella legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022 (“RTT”). I contratti hanno una durata complessiva di sei anni e non sono rinnovabili.

Art. 3

Altre fonti di finanziamento

1. Qualora la posizione venga finanziata nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dall’Unione Europea o da altre istituzioni straniere, nonché nell’ambito di progetti di ricerca nazionali e qualora i singoli progetti lo prevedano, è possibile derogare alle disposizioni del presente regolamento con riferimento alle modalità di reclutamento.
2. Gli oneri derivanti dall’attribuzione dei contratti RTT di cui al presente regolamento possono essere anche a carico totale di altri soggetti pubblici o privati, previa la stipula di apposita convenzione che preveda un importo non inferiore al costo quindicennale della posizione di professore associato. La convenzione deve essere stipulata con il soggetto finanziatore prima dell’emanazione del bando di selezione.

Art. 4

Attività

1. Il ricercatore a tempo determinato dovrà svolgere le seguenti attività:
 - a. Ricerca:
contribuire all’attività di ricerca della Scuola nella propria area di afferenza pubblicando i risultati della propria ricerca su riviste e volumi, presentandoli a convegni, seminari, workshop di rilevanza nazionale ed internazionale;

b. Tutoraggio:

garantire un'adeguata qualità del tutoraggio e supervisione degli allievi della Scuola fornendo un contributo diretto allo sviluppo di percorsi formativi e di progetti di ricerca;

c. Didattica:

garantire un alto livello della didattica coerentemente con gli obiettivi della Scuola e dei singoli programmi di studio (dottorato, master, corsi di formazione);

d. Terza Missione:

contribuire allo sviluppo delle attività di valorizzazione della ricerca della Scuola, alla creazione e realizzazione di iniziative quali conferenze, seminari, accordi con enti terzi, fundraising, attività di public engagement, orientato alla ricerca, progetti, di trasferimento tecnologico e/o metodologico, di conoscenze e di disseminazione scientifica.

Art. 5

Attivazione della procedura

1. La procedura è avviata nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione del fabbisogno del personale, dal Consiglio di Dipartimento Accademico, su proposta della Commissione Organico.
2. Nell'ambito della programmazione, la Scuola vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti RTT, in favore di soggetti che per almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca formalmente attribuite e remunerate, presso altre scuole, università o istituti di ricerca italiani o stranieri.
3. L'attivazione della procedura è deliberata dal Comitato di Indirizzo, su proposta del Direttore Accademico, previo parere del Comitato dei Direttori.
4. La proposta deve contenere l'indicazione di:
 - a. numero dei posti da coprire;
 - b. copertura finanziaria e fonte di finanziamento;
 - c. Gruppo Scientifico Disciplinare (GSD) nonché, eventualmente, uno o più Settori Scientifico Disciplinari (SSD);
 - d. requisiti richiesti, tra cui l'ottima conoscenza della lingua inglese.

Art. 6

Bando

1. Il Presidente del CASD, con proprio decreto, dà mandato alla Direzione Generale del Personale Civile della Difesa (d'ora in avanti indicata con PERSOCIV), di indire l'avvio della procedura pubblica di selezione assicurando la pubblicità degli atti nonché il rispetto dei principi enunciati nell'art. 1 e dei criteri previsti dalla legge del 30 dicembre 2010, n. 240.
2. L'avviso del bando è pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il bando è pubblicato sul sito di PERSOCIV, sul sito della Scuola e, secondo le modalità previste, sui siti del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

3. Il bando, oltre a quanto previsto dall'art. 5 comma 4 del presente regolamento, contiene:
 - a. diritti e doveri;
 - b. le fasi di selezione ed i criteri di valutazione;
 - c. numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici.

Art. 7

Requisiti per la partecipazione e l'esclusione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione per i contratti di cui al presente Regolamento, i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente.
2. Non possono partecipare alla procedura di cui al presente regolamento:
 - a. coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un membro del corpo docente della Scuola, con il Presidente del CASD, con un membro del Comitato dei Direttori o del Comitato di Indirizzo;
 - b. coloro che sono stati già assunti a tempo indeterminato come professoresse o professori di I e II fascia o come ricercatori di Università italiane, ancorché cessati dal servizio;
 - c. coloro che hanno un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto bandito;
 - d. i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio della stessa tipologia di contratto RTT stipulato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240/2010 nel testo vigente successivamente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022.

Art. 8

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inoltrata tramite la procedura indicata sul bando di selezione.
2. Nella domanda devono essere indicati obbligatoriamente, pena esclusione:
 - a. Dati anagrafici: il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, un recapito eletto ai fini delle comunicazioni inerenti alla procedura di selezione, la cittadinanza, un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica e il numero di un documento di identità in corso di validità;
 - b. titolo di studio: le informazioni relative al proprio titolo di studio.
3. Alla domanda devono essere allegati, pena esclusione:
 - a. un curriculum, redatto in lingua inglese e inclusivo di esperienze professionali e attività scientifiche svolte e un risultato della ricerca da presentare nel corso dell'intervista di cui all'articolo 12 comma 6 del presente regolamento;
 - b. un Research Statement che indichi i propri interessi di ricerca e delinea le future attività presso la Scuola;
 - c. l'elenco delle pubblicazioni presentate;

- d. un valido documento di identità.
4. I candidati potranno altresì allegare pubblicazioni fino al limite massimo previsto dal bando e la tesi di dottorato.

Art. 9

Composizione della commissione di selezione

1. La Commissione di selezione è nominata da PERSOCIV, su indicazione del Presidente del CASD e sentito il Direttore Accademico, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. La Commissione è composta da tre membri, con inquadramento, nel caso di membri del corpo accademico, come professori di prima o seconda fascia, che siano nell'organico della Scuola, di altre Università italiane o straniere, o di altre istituzioni o enti che siano di comprovato riconoscimento internazionale ed attivi nei Settori Scientifici Disciplinari di riferimento per il reclutamento o nel medesimo Gruppo Scientifico Disciplinare.
3. Il Direttore Accademico, sentiti i membri del corpo docente esperti della disciplina o degli ambiti disciplinari oggetto del bando, seleziona il nominativo del membro interno della commissione o del membro esterno facente funzione di membro interno e le rose di tre nominativi entro le quali sorteggiare gli altri due membri. Ciascuna rosa è composta omogeneamente da individui di genere diverso dall'altra, non in servizio presso la Scuola. Nel caso in cui manchino esponenti di uno dei generi per comporre una rosa di tre nominativi, si può estrarre da una rosa di quattro e una di due nominativi. Se nemmeno questo fosse possibile l'eventuale unico/a esponente disponibile di un genere è inserito in un'unica lista di sei.
4. I membri della Commissione non devono avere ottenuto una valutazione negativa ai sensi della Legge 240/2010, art 6, commi 7 e 8. La verifica di tali requisiti è effettuata dalla Scuola.
5. Per i membri della Commissione provenienti da Università, enti di ricerca o enti stranieri, o da enti nazionali diversi dalle Università la Scuola verifica la corrispondenza della loro qualifica con quella richiesta.
6. Non possono far parte della Commissione coloro che ricoprono altre cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, così come previsto dal D.lgs 165/2001, art. 35.
7. Una volta ottenuta l'approvazione, la commissione è estratta in seduta pubblica all'interno del primo Consiglio di Dipartimento Accademico utile, e proposta dal Presidente del CASD a PERSOCIV per la nomina.

Art. 10

Norme generali per il funzionamento delle commissioni

1. La Commissione, nella prima seduta, individua al suo interno un membro che presiede la Commissione e un Segretario verbalizzante.
2. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici per lo svolgimento dei lavori.
3. La Commissione chiude i propri lavori al massimo entro tre mesi dal Decreto di nomina. PERSOCIV può prorogare tale termine una sola volta per comprovati motivi. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, PERSOCIV, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione.

4. Gli atti, consistenti nei verbali di ogni singola riunione e nei rispettivi allegati, ove presenti, sono validati da PERSOCIV entro trenta giorni dalla consegna agli uffici dei verbali di commissione e approvati con decreto.
5. Il decreto di cui al precedente comma è pubblicato sul sito web di PERSOCIV e della Scuola, nelle sezioni dedicate.

Art. 11

Criteri di valutazione

1. Nella prima riunione e prima di procedere alla valutazione dei titoli, la Commissione definisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Decreto Ministeriale 243/2011, i criteri di valutazione.
2. Sono altresì considerati per la valutazione delle interviste la rilevanza del profilo scientifico, attitudinale e motivazionale rispetto al gruppo scientifico disciplinare bandito, nonché, il possesso delle competenze linguistiche.

Art. 12

Iter di valutazione

1. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice attesta l'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse tra i propri membri e i candidati e predetermina i criteri per:
 - a. la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, della tesi di dottorato, ove presentata, dell'attività didattica, dei titoli, e del curriculum;
 - b. l'accertamento delle competenze linguistiche. I criteri adottati sono pubblicati sul sito di PERSOCIV e della Scuola.
2. Ciascun membro della Commissione, prima di accettare l'incarico e in ogni caso, al più tardi, prima di iniziare i lavori, rilascia un'apposita dichiarazione, sottoscritta, attestante l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico ai sensi di legge. Dopo aver preso visione della lista delle candidature, ciascun membro della Commissione rilascia altresì una dichiarazione attestante l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi con ciascuna candidata o ciascun candidato, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile e di qualunque altra circostanza che sostanzi un conflitto di interesse anche potenziale, come definito dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990.
3. La Commissione procede alla valutazione comparativa dei candidati esprimendo un motivato giudizio analitico, sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica.
4. A seguito della valutazione comparativa di cui al comma precedente, la Commissione ammette alla fase della intervista di cui al comma 6 del presente articolo le candidate e i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore alle sei unità. Le candidate e i candidati sono tutti ammessi all'intervista qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
5. L'elenco dei candidati ammessi all'intervista, la modalità, la data e l'orario di svolgimento sono pubblicati nel sito di PERSOCIV e della Scuola.
6. L'intervista consiste nella discussione, aperta alla comunità scientifica della Scuola, dei titoli e della produzione scientifica nonché nella presentazione di un risultato della ricerca e nella

discussione del Research Statement. In occasione della presentazione, la Commissione valuterà altresì la conoscenza della lingua straniera.

7. Al fine della partecipazione di soggetti non residenti sul territorio nazionale, la Commissione può valutare se permettere la partecipazione alle interviste in modalità telematica.
8. A seguito delle interviste, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dei candidati ammessi alla stessa anche alla luce di quanto emerso dalla discussione del Research Statement e del risultato della ricerca.
9. La Commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, individua la candidata o il candidato vincitore. La Commissione formula altresì una graduatoria di merito tra coloro che siano risultati idonei; la graduatoria può essere utilizzata esclusivamente per chiamate che si perfezionano entro sei mesi dalla approvazione degli atti e tassativamente a seguito del verificarsi dei seguenti casi:
 - a. impossibilità di perfezionare la chiamata per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione;
 - b. rinuncia alla chiamata da parte della candidata o del candidato chiamato a ricoprire il posto;
 - c. mancata presa di servizio dello stesso senza giustificato motivo;
 - d. dimissioni intervenute successivamente alla presa di servizio.
10. Sono fatti salvi il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni e la compatibilità con le risorse finanziarie a copertura del contratto.

Art. 13

Chiamata

1. Il Direttore Accademico trasmette gli atti approvati al Dipartimento Accademico che, nella sua composizione ristretta di membri del corpo docente di I e II fascia, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto la proposta motivata di chiamata. Il Comitato dei Direttori e il Comitato di Indirizzo valutano la proposta di chiamata ai fini dell'approvazione finale della stessa.

Art. 14

Offerta

1. In caso di esito positivo della chiamata, la procedura si chiude con una proposta formulata da PERSOCIV su mandato del Presidente del CASD, sentito il Direttore Accademico. Tale proposta specifica le informazioni contrattuali e una sintesi dei principali diritti e doveri specifici in relazione alla natura dell'inquadramento.

Art. 15

Chiamata Diretta – art. 1, comma 9, Legge 230/2005 e s.m.i.

1. Oltre alle procedure di selezione disciplinate dal presente Regolamento, la Scuola, ai sensi dell'articolo 1 comma 9 della legge 230/2005, può procedere alla chiamata diretta quale ricercatore a tempo determinato di studiosi e studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

2. La procedura è avviata dal Direttore Accademico a seguito di indicazioni del corpo docente della Scuola nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione del fabbisogno di personale.
3. I soggetti identificati dal Direttore Accademico sono invitati a sostenere presso la Scuola un seminario in lingua inglese relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo, anche in relazione all'impatto sulle esigenze didattiche, di ricerca e di terza missione ed eventuale grado di possibile integrazione interdisciplinare con altri ambiti scientifici della Scuola. Al seminario è invitata ad assistere tutta la comunità accademica e militare della Scuola.
4. Al fine della formulazione della proposta di chiamata, il Direttore Accademico ha la facoltà di chiedere il parere di tre esperti in ambito internazionale nel settore di riferimento sul profilo della candidata o del candidato.
5. Alla luce di quanto previsto dai commi 3 e 4, il Direttore Accademico propone la chiamata al Consiglio di Dipartimento Accademico che, nella sua composizione ristretta di membri del corpo docente di I e II fascia, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto la proposta motivata di chiamata. Il Comitato dei Direttori valuta la proposta di chiamata del Dipartimento Accademico ai fini dell'approvazione finale della stessa.
6. Solo nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, la proposta di chiamata, qualora previsto dalla norma, è inviata al Ministero per il nulla osta alla nomina, nei termini previsti dalla normativa vigente.
7. Il Presidente del CASD, ricevuto, ove necessario, l'eventuale nulla osta di cui al comma 6, e sentito il Direttore Accademico, dispone, con proprio decreto, la nomina, e dà mandato a PERSOCIV di procedere all'offerta.

Art. 16

Contratto

1. PERSOCIV, a seguito dell'approvazione della chiamata, invita la ricercatrice o il ricercatore a presentare la documentazione prevista e stipula il contratto individuale di lavoro.
2. I titolari dei contratti di cui al presente Regolamento sono inquadrati nella categoria degli Assistant Professor.
3. Il contratto è stipulato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione.
4. Il contratto di diritto privato deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. le date di inizio e fine del rapporto di lavoro;
 - b. la descrizione delle attività di ricerca, compresa l'eventuale attività assistenziale laddove applicabile;
 - c. l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, con l'indicazione delle ore dedicate all'attività di didattica frontale;
 - d. il trattamento economico complessivo;
 - e. il trattamento previdenziale e assistenziale;
 - f. il gruppo scientifico disciplinare o il settore scientifico-disciplinare ed il gruppo scientifico disciplinare;

- g. la durata del periodo di prova;
 - h. la possibilità di recesso unilaterale da parte della ricercatrice o del ricercatore, previo preavviso scritto di almeno trenta giorni;
 - i. le cause di cessazione del rapporto di lavoro.
5. I contratti possono prevedere il regime di impiego a tempo pieno o a tempo definito.

Art. 17

Norme Transitorie

1. Entro i termini previsti dall'art. 14 comma 6-septiesdecies del D.L. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 79/2022, viene riservata una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti di RTT:
 - a. ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti di RTD-a; e/o
 - b. ai soggetti che sono o sono stati titolari, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, di uno o più assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della L. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 79/2022.
2. Entro i termini previsti dall'art. 14 comma 6-duodevicies del D.L. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 79/2022, ai soggetti che sono stati per almeno tre anni titolari di contratti RTD-a e che stipulano un contratto di RTT, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. In questo caso, la valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5 e 5 bis della L. 240/2010, avviene dopo che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla presa di servizio.
3. Entro i termini previsti dall'art. 14 comma 6-duodevicies del D.L. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 79/2022, ai soggetti che sono stati per almeno tre anni titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della L. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 79/2022 e che stipulano un contratto da RTT, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

Art. 18

Norme Finali

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge.
2. Alle procedure avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono applicate le disposizioni previgenti.

